

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli ill. mi signori:

Dott.	Aldo Fiale	Presidente
Dott.	Amedeo Franco	
Dott.ssa	Guicla I. Mulliri	
Dott.ssa	Maria Pia Gaetana Savino	
Dott.	Gastone Andreazza	Relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da : Massaferro Luciano, n. a Savona il 18/01/1965;  
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 18/11/2011;  
visti gli atti , il provvedimento denunziato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;  
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto;  
udite le conclusioni del Difensore di parte civile Avv.to Vannucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese;  
udite le conclusioni dei Difensori dell'imputato , Avv.ti Ronco e Coppi, che hanno chiesto l'accoglimento;

### RITENUTO IN FATTO

**1.** Con sentenza del 18/11/2011 la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona in data 17/02/2011 di condanna di Massaferro Luciano alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt 81 cpv., 609 **quater**, comma 1, n. 1, 609 septies comma 4, n.2 e 61 n.9 c.p. per avere costretto in più occasioni la minore 1, approfittando dell'autorità conferitagli dal suo ruolo di parroco della chiesa di S. Vincenzo di Alassio, a compiere o subire atti sessuali.

**2.** Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore.

**2.1.** Con un primo motivo deduce, in sintesi, la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato. Premette il ricorrente che nell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio il giudice aveva disposto che la difesa depositasse in anticipo l'elenco delle domande scritte da rivolgere alla minore esaminata e, successivamente, non le aveva ammesse posto che le stesse avrebbero potuto fuorviare la teste essendo estranee al tema dell'incidente. Era stata quindi eccepita, innanzi ai Tribunale, ex art. 491, comma 1, c.p.p, la nullità dell'ordinanza posto che tali domande vertevano, invece, sul punto cruciale della credibilità della minore concernendo rapporti con la famiglia, con il mondo circostante, con i coetanei e le amichette destinatarie delle sue prime "rivelazioni". Rigettata l'eccezione, la Corte, a fronte del relativo motivo di appello, ha osservato che l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata all'udienza preliminare mentre innanzi ai Gip nell'udienza di discussione della perizia avrebbe dovuto essere eccepito il diniego del perito al consulente di parte di partecipare o assistere al colloquio con la minore. La Corte non ha però considerato che il rito immediato prescelto mancava dell'udienza preliminare, potendo quindi le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio essere eccepite entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., come previsto dall'art. 181, comma 2, c.p.p.

**2.2.** Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sul motivo di gravame relativo alla richiesta di assoluzione dell'imputato per l'omessa considerazione delle prove inequivocabilmente dimostrative della falsità dell'accusa.

Premesso che, secondo il racconto della minore, il reato sarebbe avvenuto nel giorno della penultima benedizione delle case svoltasi nella zona collinare di Alassio sotto i ruderi di un edificio detto di San Bernardo, deduce che tale benedizione non fu effettuata da Luciano Massaferrò, bensì dal viceparroco Adulto 7, che, quale teste esaminato dal Tribunale ex art. 507 c.p.p., aveva dichiarato appunto di avere svolto tale benedizione nei giorni 2 o 3 o 4 o 5 maggio, accompagnato dal chierichetto Minore 9. A fronte di ciò il Tribunale aveva sostenuto, contro verità, che la regola dell'alternanza avrebbe potuto subire delle eccezioni anche ad insaputa del viceparroco, ben potendo il parroco essersi recato a benedire altre case anche nel suo stesso giorno; e ciò, pur avendo il viceparroco ricordato che, a partire dal mese di marzo, egli ed il parroco si erano sempre alternati uscendo ai primi di maggio in pomeriggi diversi.

La Corte d'Appello, dal canto suo, non aveva fornito alcuna risposta al relativo motivo d'appello investente una prova decisiva, con conseguente nullità della sentenza. Analoga falsità delle dichiarazioni della minore riguardava la località (l'orto ricompreso nella zona di San Bernardo) di consumazione del secondo episodio di abuso, posto che la diversità dell'ubicazione dell'orto, e delle condizioni della strada ad esso conducente rispetto alla descrizione fornita ed il mancato riconoscimento dello stesso in fotografie mostrate alla bambina evidenziavano che ivi la bambina non era mai stata. Anche su tale punto dell'appello la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta.

**2.3.** Con un terzo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. e ) c.p.p. con riferimento alla assoluta inadeguatezza metodologica dell'indagine psicologica condotta sulla minore in sede di incidente probatorio nonché alla erronea valutazione dell'attitudine della stessa a rendere una valida testimonianza. Deduce che l'ambiente familiare della minore non è stato indagato dal perito che, da un lato, non ha permesso al consulente della difesa di partecipare in modo attivo al colloquio con la minore e dall'altro ha rifiutato di tenere incontri con i suoi familiari e con gli insegnanti di sostegno.

Aggiunge che le abnormità metodologiche sono state ripetutamente denunciate in più momenti processuali e fatte oggetto, specificatamente, di un motivo di gravame nonostante, erroneamente, la Corte abbia sostenuto il contrario. Nel merito, dopo avere ricordato che si è fatto luogo ad un solo colloquio con la minore, deduce la violazione delle linee guida della Carta di Noto per inosservanza delle metodologie e dei criteri affidabili della comunità scientifica di riferimento che prescrivono anche che la valutazione debba allargarsi al contesto ambientale e motivazionale all'interno del quale ha preso origine la denuncia. Aggiunge anche essere emerse, dal dibattimento di primo grado, le prove, già analiticamente enunciate nei motivi di appello, e che ripercorre in ricorso, da pag. 23 a pag. 26, dell'abnormità psichica della minore. A fronte di ciò la Corte territoriale, basandosi sulla sola visione della registrazione del colloquio clinico con la dr.ssa Rizzitelli, avrebbe ritenuto prive di fondamento le eccezioni.

**2.4.** Con un quarto motivo lamenta la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) con riferimento alla omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva della minore, sotto i diversi profili dell'incostanza dichiarativa, dell'incongruità dell'approccio dichiarativo con le altre bambine e dell'illogicità intrinseca del discorso. Il ricorrente, richiamato integralmente il testo del motivo di appello relativo, evidenzia, elemento per elemento, la mancanza e illogicità della motivazione della sentenza con riferimento agli indici- parametro dell'attendibilità oggettiva ( a) costanza dichiarativa; b) logicità intrinseca del discorso; c) modalità dell'approccio con gli ascoltatori e normalità soggettiva al momento delle dichiarazioni; d) disorientata curiosità sessuale della minore; e) condizioni della minore al momento delle dichiarazioni).

**2.5.** Con un quinto motivo lamenta la nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla omessa valutazione dell'attendibilità soggettiva della minore.

Premesso che dalle innumerevoli testimonianze assunte in dibattimento è emerso il quadro di una minore incline a ad accusare terzi di fatti di cui lei stessa è responsabile e ad inventare storie immaginarie dove è costante l'assenza di confine tra fantasia e realtà, la Corte o ha dubitato immotivatamente dei testi stessi predicandone l'ostinazione ovvero ha travisato clamorosamente i fatti processuali in particolare con riferimento alle testimonianze rese da Minore 2 e Adulto 7.

**2.6.** Con un sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla valutazione secondo cui la deposizione della minore nell'incidente probatorio non sarebbe stata inquinata dal contatto suggestivo intrattenuto, *in limine* all'assunzione dell'atto, con l'assistente di Polizia che l'aveva sentita ed incoraggiata in una precedente audizione. Deduce che la minore, che già aveva riferito il racconto alle amiche come cosa intrigante e divertente, era stata poi più volte sentita dai familiari, non intenzionati a presentare denuncia giacché dubbiosi della veridicità, e successivamente, nel settembre del 2009 sentita da una psicologa esperta cui aveva riferito un racconto diverso e in parte, a dire dalla esperta, incomprensibile. Successivamente ancora era stata sentita da un 'assistente di Polizia assistita da una psicologa di attitudine verificazionista; tale assistente aveva poi intrattenuto la minore prima che avesse inizio l'incidente probatorio con riferimenti espliciti ai fatti già dichiarati e ad altre minori parimenti già sentite dalla Polizia. L'episodio, prontamente denunciato dalla Difesa, era stato superato, quanto alle lamentate conseguenza in termini di inutilizzabilità o nullità della prova, dal Tribunale sul rilievo che si trattava di accadimenti anteriori all'inizio dell'atto processuale. Dal canto suo la Corte, investita di apposito motivo di gravame, ha escluso che il "ripasso" del teste da parte dell'ufficiale di polizia abbia comportato "pregiudizio" alcuno ai danni dell'imputato. Tuttavia, ciò non escluderebbe l'inquinamento esercitato dalla ingerenza suggeritrice, esercitata nel momento immediatamente antecedente alla formazione della prova.

**2.7.** Con un settimo motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta e illogicità della motivazione con riferimento all'assunto, considerato come riscontro dell'attendibilità della minore, secondo cui l'imputato avrebbe deciso di distruggere i registri che riportavano le benedizioni effettuate o di farli scomparire "successivamente". Tale elemento sarebbe infatti del tutto falso, non essendovi alcuna prova in tal senso e non comprendendosi per quale ragione l'imputato, che in sede di interrogatorio aveva esibito la propria agenda, avrebbe dovuto conservare, oltre al momento in cui ciò serviva per stilare le "classifiche" di merito e di presenza dei chierichetti ali, gli appunti circa la partecipazione dei chierichetti alle benedizioni.

**3.** Nelle more dalla udienza il Difensore della parte civile ha presentato memoria.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**4.** Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 401 c.p.p., dedicato alla udienza di svolgimento dell'incidente probatorio, prevede, al comma 5, che le prove siano assunte "con le forme stabilite per il dibattimento", venendo, in tal modo, effettuato, con riguardo in particolare alle forme dell'esame dibattimentale, un rinvio alle forme analiticamente previste dagli artt. 496 e ss. c.p.p. e, in particolare, nel caso di esame testimoniale del minore, alla previsione, ispirata all'esigenza di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità del teste, di cui all'art. 498, comma 4, c.p.p., secondo cui l'esame deve essere condotto dal giudice su domande e contestazioni proposte dalle parti. Ne consegue che l'esame, lungi dal potere essere effettuato direttamente, va condotto attraverso la necessaria intermediazione del giudice al quale le parti devono necessariamente proporre le domande da rivolgere all'esaminando. In tale contesto normativo, quindi, l'avvenuta predisposizione, in anticipo, su richiesta dello stesso giudice, di un elenco di domande in forma scritta, da rivolgere appunto alla minore, non può, evidentemente, comportare alcuna nullità, essendo stato comunque rispettato il dettato normativo; né si comprende la ragione per la quale il fatto che il giudice abbia richiesto alle parti di predisporre le domande prima che l'esame avesse inizio avrebbe leso, nell'assunto del ricorrente, il diritto di difesa o il diritto al contraddittorio, non essendosi peraltro allegata alcuna specifica circostanza in tal senso, al di là del dato dell'anticipazione, di per sé neutro, sino a qui rappresentato. Quanto poi all'ordinanza di non ammissione, da parte del Gip, delle domande indicate dalla Difesa, va ricordato che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (per tutte, Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585). Nella specie, risulta dalla sentenza di primo grado che il Gip, esercitando in conformità a legge i suoi poteri, non ha ammesso dette domande, vertenti sulle caratteristiche personologiche del padre della minore, sui rapporti della stessa con il nonno e con i coetanei e sull'esistenza o meno di una "amica del cuore", in quanto ritenute, logicamente, irrilevanti.

**5.** Il secondo motivo è infondato. Va anzitutto premesso, sia ai fini della trattazione del presente motivo, sia ai fini, in generale, della trattazione degli ulteriori, che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costruito del percorso motivazionale sicché eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. Ciò posto, va escluso che la censura sollevata con l'atto di appello non abbia trovato risposta nella sentenza impugnata.

Il motivo appare investire la motivazione della sentenza con riguardo alla localizzazione spaziale e temporale, da parte della persona offesa, dei fatti addebitati all'imputato, posto che non sarebbe stato considerato il mendacio della minore quanto al giorno e luogo dei fatti, falsamente indicati come avvenuti in occasione della penultima benedizione delle case svolta da Massaferrò Luciano nella zona collinare di Alassio sottostante i ruderi di un edificio di San Bernardo; sul punto, però, la Corte territoriale, proprio rievocando la deposizione testimoniale del viceparroco, le cui dichiarazioni, secondo il ricorrente, si porrebbero in contrasto con la versione della persona offesa, ha ricordato, a pag. 7, avere questi spiegato che nell'ultimo periodo delle benedizioni impartite nel 2009 egli ed il parroco erano soliti alternarsi, nei giorni, lungo il percorso prestabilito pur non potendo riferire con precisione sull'attività di benedizione del parroco e sull'effettiva alternanza, non potendo egli escludere che anche negli ultimi due giorni i due sacerdoti si fossero dedicati alle benedizioni delle case nello stesso giorno. Ed in effetti il Tribunale, nella parte richiamata dalla sentenza impugnata ha precisato che sempre il viceparroco ebbe a dichiarare di avere visto, proprio nel penultimo giorno di tutte le benedizioni della parrocchia, intorno alle 15.00 - 15.30, Minore 1 correre verso casa mentre egli si trovava con minore 9 in auto o mentre stava andando a prenderlo (pag.22), aggiungendo collimare tale ricostruzione con il racconto di Minore 1 che, come precisato sempre dal Tribunale in particolare a pag. 13, aveva riferito che il giorno del fatto, mentre lei si trovava da sola con Don Luciano, minore 9 era andato a benedire altre case con adulto 7. Sicché la menzione, da parte della Corte d'appello, delle dichiarazioni del teste sul punto non possono non integrare argomentazione di per sé non conciliabile con il preteso assunto della falsità delle dichiarazioni della persona offesa. Né può addivenirsi a conclusioni diverse sul presupposto, ripreso in ricorso ed esplicitato nei motivi dell'atto di appello (pagg. 138 e ss.), di un travisamento della prova da parte del Tribunale posto che, a differenza di quanto affermato in sentenza, il teste adulto 7 non avrebbe mai affermato di non potere escludere che la regola dell'alternanza nelle benedizioni avesse subito delle eccezioni. Va infatti ribadito, a fronte dell'impossibilità per questa Corte di accedere agli atti se non a fronte di eccezioni di natura processuale, che, in caso di ricorso volto ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, è onere del ricorrente : a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ( tra tutte, Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

In particolare, anche a prescindere dai primi tre, tale ultimo profilo non solo non appare articolato, come necessario, dal ricorrente, ma lo stesso troverebbe comunque confutazione nel dato, appena ricordato, e non espressamente investito da censura, dell'incontro verificatosi tra il viceparroco e la ragazza proprio nel giorno della penultima benedizione. Né il ricorso spiega, a ben vedere, perché una effettiva errata indicazione da parte della minore del giorno della benedizione, anche assunto che tale sia stata, dovrebbe necessariamente tradursi in un consapevole mendacio da parte della persona offesa (tale, quindi, da incrinare l'intera attendibilità della teste), essendo logicamente ravvisabile quest'ultimo solo laddove il testimone affermi cosa difforme dalla realtà sapendo di mentire.

**5.1.** Parimenti infondato è, sempre nell'ambito del secondo motivo, l'ulteriore profilo incentrato sulla omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla denuncia del mendacio in ordine alla località dei fatti , giacché plurimi elementi dimostrerebbero che la bambina non è mai stata nell'orto e nel capanno posti nella zona di San Bernardo ove le condotte in contestazione sarebbero avvenute. Anche qui, infatti , la Corte ha ricordato, richiamando la motivazione del Tribunale sul punto, che due giorni dopo il mancato riconoscimento fotografico dell'orto, la minore, durante un sopralluogo, escluso un primo luogo, aveva riconosciuto in un secondo orto esattamente quello coltivato dall'imputato, significativamente posto accanto a due case, come dalla ragazza in precedenza dichiarato, e provvisto di una baracca con serratura e senza finestre, come già riferito in precedenza (pag. 7 della sentenza impugnata).

**6.** Anche il terzo motivo, volto a denunciare la inadeguatezza metodologica dell'indagine psicologica condotta sulla minore nonché la erronea valutazione dell'attitudine della stessa a rendere una valida testimonianza, appare infondato. Va anzitutto escluso che la denunciata mancata estensione dell'indagine psicologica all'ambiente familiare della minore quale sarebbe imposta dalle linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale ( cd . Carta di Noto) possa di per sé comportare nullità od inutilizzabilità dell'accertamento peritale ovvero dia di per sé solo luogo ad inattendibilità degli esiti; è stato invero ripetutamente affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all' esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, che i principi posti dalla suddetta Carta di Noto, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (da ultimo , Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, F. ed altro , Rv. 249898; Sez. 3, n. 20568 del 10/04/2008, Gruden, Rv. 239879). Né il ricorrente ha chiarito, sotto il necessario profilo della decisività, perché il mancato approfondimento del contesto ambientale (in realtà neppure tale : si vedano a pag.6 della sentenza impugnata le richiamate valutazioni della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta influenza delle vicende familiari della minore), sarebbe tale da infirmare, nella specie, il giudizio di capacità formulato dal perito, e, sotto un diverso profilo, in quali termini il perito non avrebbe consentito di partecipare in modo attivo al colloquio con la minore. In secondo luogo va poi rilevato come la Corte territoriale, con motivazione non sindacabile da questa Corte giacché non illogica ed esaustiva del profilo considerato, abbia ritenuto confermato il giudizio di capacità della minore formulato dal perito dr.ssa Rizzitelli sulla base del colloquio clinico, visionato dagli stessi giudici, intervenuto tra detto perito e la minore; la Corte ha, invero, appropriatamente considerato l'equilibrio e la logica dimostrati dalla minore nel rispondere alle domande, il suo autocontrollo, la mancanza di segni evidenzianti una crescita precoce o una particolare attenzione per il mondo maschile, la volontà di misurarsi con gli obiettivi futuri della sua vita . Né possono trovare ingresso, a confutazione di un tale giudizio, le argomentazioni del ricorrente volte a valorizzare pretesi aspetti di disagio psicologico non considerati dal Tribunale : a fronte di una motivazione che, nella specie, senza affatto trascurare il contenuto di dichiarazioni testimoniali in ordine alle condotte pretesamente "sessualizzate" od intemperanti della ragazza, procede a confrontare tali elementi con il quadro oggettivamente emergente dal contenuto del colloquio, incontestabilmente rappresentativo di una personalità in linea con l'età infantile e allo stesso tempo pacata e serena , desumendone motivatamente una valutazione di sicura attendibilità del teste, le censure in oggetto introducono, evidentemente, elementi in fatto e letture alternative dei dati processuali del tutto inammissibili nella presente sede.

Né è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

**7.** Il quarto ed il quinto motivo, rispettivamente dedicati a sindacare l'omessa valutazione della attendibilità oggettiva e soggettiva della minore, sono parimenti infondati. Va premesso che gli apprezzamenti cui il giudice del merito pervenga attraverso l'esame delle prove, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non possono rientrare quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti l'indagine sull'attendibilità del testimone, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.

Nella specie, non può revocarsi in dubbio che la sentenza impugnata abbia, da pag.11 a pag. 21, trattato approfonditamente, con una valutazione globale e senza sbavature o incongruenze logiche di sorta, il tema della credibilità della minore, sia con riguardo alla genesi delle rivelazioni (effettuate, oltre che ad altre quattro ragazzine, all'amica, Minore 2 che l'aveva vista agitata e nervosa chiedendole il motivo e ricevendo, in cambio, il racconto, ripetuto più volte e sempre uguale) sia con riguardo alla complessiva coerenza tra loro delle dichiarazioni rese nel tempo (a partire, appunto, dalle iniziali rivelazioni sino alle confidenze fatte alla madre e ad altri familiari e alle "accuse" rivolte direttamente allo stesso parroco, e, infine, alle dichiarazioni rese all'assistente capo Miceli Caterina della Questura di Savona e a quelle rese in sede di incidente probatorio), sia con riguardo agli eventuali motivi alla base di false accuse (specificamente confutati richiamando la mancanza di motivi di astio e, anzi, l'attaccamento al parroco nonché la non ascrivibilità della condotta a desideri di attenzione), sia con riguardo alla costanza e pervicacia nelle dichiarazioni (pur nella consapevolezza dell'isolamento se non dell'ostilità che le stesse le avrebbero comportato) sia, infine, con riguardo alla enfaticizzazione, da parte di compagni di scuola, loro mamme ed educatori, di pretese "anomalie" comportamentali della minore, assunte dal ricorrente a sintomo evidente di una personalità non credibile, e ragionatamente riconducibili, tuttavia, all'esito dell'esame diretto da parte dei giudici e, quindi, senza "mediazioni" altrui, ad aspetti fisiologicamente rientranti nella personalità infantile. Né, come già detto in principio, la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488).

Del resto il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Infatti la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex *plurimis*, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). La complessiva disamina effettuata dalla Corte smentisce, dunque, del tutto, che, come ritenuto dal ricorrente, "non sia stato formulato alcun giudizio critico sull'attendibilità soggettiva della minore, mettendo in disparte le prove, travisando i dati processuali, non prendendo in esame i motivi di impugnazione e rimettendosi al suo immotivato pregiudizio soggettivistico".

**8.** Anche il sesto motivo è infondato. Investita, con l'atto di appello, della censura relativa alla nullità o inutilizzabilità della deposizione della minore in sede di incidente probatorio per il fatto che quest'ultima avrebbe avuto, prima che l'incombente avesse inizio, un colloquio con l'assistente di polizia che l'aveva in precedenza sentita e nel corso del quale sarebbero stati trattati i temi oggetto dell'incidente probatorio stesso, la Corte territoriale ha correttamente concluso per la validità dell'incombente e, conseguentemente, per la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'occasione dalla persona offesa. Va infatti rammentato che si è già ripetutamente escluso che determini alcuna conseguenza processuale, in particolare né inutilizzabilità né nullità, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti (Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaloli, Rv.247312), così come si è escluso che l'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, P.G. in proc. Cocchi ed altro, Rv. 247107; Sez. 4, n.10103 del 15/01/2007, Granata ed altri, Rv. 236100). Si è infatti precisato che non può parlarsi, in proposito, né di inutilizzabilità, a norma dell'art. 191 c.p.p. (che riguarda le "prove illegittimamente acquisite" cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione), non potendo quindi la stessa derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova, né, in relazione al principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., di nullità. A maggior ragione, deve, quindi, escludersi che il contatto, intervenuto prima che l'esame abbia inizio, del teste con chi, in precedenza, abbia da lui raccolto sommarie informazioni, possa integrare cause di nullità od inutilizzabilità.

**9.** Anche l'ultimo motivo è infondato. Infatti , se pure può condividersi che la spiegazione data dalla Corte al mancato rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato , dei registri che riportavano le benedizioni effettuate (ovvero che l'imputato avrebbe deciso di distruggere consapevolmente i registri stessi), appare in realtà risolversi in una mera congettura non dando atto la sentenza di elementi oggettivi che, al di là del mancato rinvenimento, di per sé neutro, possano condurre ad una tale conclusione, è anche vero che, appunto, la neutralità del dato, se non può essere valorizzato quale riscontro dell'attendibilità della persona offesa, non può neppure, però, condurre, in senso contrario, a far ritenere non adeguatamente motivata la valutazione di credibilità della minore. Da ciò deriva, nel quadro di complessiva, motivata, valutazione dei dati processuali già ricordata sopra, la assoluta ininfluenza del passaggio motivazionale censurato, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. E' solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente, infatti , di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza al fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione, (cfr. Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

**10 .** Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del processo in favore della costituita parte civile che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2012.

Il Consigliere estensore  
Gastone Andreazza

Il Presidente  
Aldo Fiale

Depositata in cancelleria il 26 settembre 2012